Allegato 5 – autorizzazioni del frantoio

Proposta n. 2436 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2174/2018

Oggetto: D.P.R. N.59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA CAVE DI FRISOLINO S.R.L. CON ATTO N. 2180 DEL 23.05.2014 PER L'INSEDIAMENTO PRESSO L'EX CAVA FORNACE IN LOCALITÀ ROCCHE, VIA DI FRISOLINO, 130, COMUNE DI NE..

In data 25/10/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018."

Visto l'Atto Dirigenziale n. 619 del 23 marzo 2018 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l'esercizio 2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006";

copia informatica per consultazione

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13 recante "Prime indicazioni disciplina AUA";

Vista la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

Visto il D.M. 28.03.2018, n. 69, recante "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006";

Richiamato il Provvedimento n. 2180 del 23.05.2014 con il quale è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai comparti emissioni in atmosfera, scarichi industriali in corpo idrico superficiale, rifiuti e rumore per l'insediamento produttivo sito in comune di Ne – Cava ex Fornace, via Rocche di Frisolino, 130 - titolarità della Cave di Frisolino S.r.l.;

Considerato che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 39481 del

copia informatica per consultazione

23.07.2018, il SUAP del Comune di Ne ha trasmesso istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Cave di Frisolino S.r.l. relativamente all'attività di recupero rifiuti svolta presso l'insediamento sito nel comune di Ne, ex Cava Fornace, località Rocche, via Frisolino, 130;

Vista la nota protocollo n. 42778 del 10.08.2018, con la quale è stato comunicato al SUAP del Comune di Ne l'avvio di procedimento e sono state richieste integrazioni tecniche relative all'istanza presentata;

Viste le integrazioni tecniche inviate dalla ditta Cave di Frisolino S.r.l., in risposta alla nota del 10.08.2018 protocollo n. 42778 ed assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 17.08.2018 protocollo n. 43465;

Vista la nota protocollo n. 48912 del 21.09.2018, con la quale è stata inviata al SUAP del Comune di Ne, richiesta di ulteriori integrazioni tecniche;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 51768 del 08.10.2018 con la il SUAP del Comune di Ne ha trasmesso le integrazioni con nota protocollo n. 48912 del 21.09.2018;

Visto che l'istanza di modifica sostanziale presentata dalla Cave di Frisolino S.r.l. risulta completa di copia della di attestazione di versamento (del 20.07.2018) pari a € 280,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria in materia di rifiuti, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	€ 280,00	245/2018

Vista l'istruttoria effettuata in data 19.10.2018 dai Tecnici della Direzione Ambiente, Servizio Tutela Ambiente, Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche dalla quale emerge quanto segue:

COMPARTO RIFIUTI

Con Provvedimento Dirigenziale Atto n. 2180 del 23.05.2014 è stata rilasciata alla ditta Cave di Frisolino S.r.l. - Via Rocche di Frisolino 130 Comune di Ne, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici in corpo idrico superficiale e rumore.

In particolare l'attività prevede la messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed individuati ai paragrafi 7.1 (rifiuti derivanti da attività di costruzione e/o demolizione), 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate), 7.31 bis (terre e rocce da scavo) e 12.2 (fanghi di dragaggio) del D.M. 5 febbraio 1998, nonché l'attività volta alla produzione di "materie prime secondarie per l'edilizia" mediante il recupero [R5] dei rifiuti di cui al paragrafo 7.1 dello stesso Decreto Ministero dell'Ambiente appena citato.

Con istanza pervenuta per tramite del SUAP del Comune di Ne in data 23.07.2018 e assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 39481 del 23.07.2018, la Società Cave di Frisolino S.r.l. ha trasmesso nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la richiesta di modifica sostanziale, della comunicazione per la messa in riserva di rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. n. 152/06, presso l'impianto sito nel Comune di Ne in via Frisolino, 130 – località Rocche - ex cava Fornace.

copia informatica per consultazione

In particolare le modifiche richieste consistono nella messa in riserva R13 di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed individuati ai paragrafi 7.11 (pietrisco tolto d'opera), 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate CER 010408), 12.3 (fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesia) e 12.4 (fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito) 7.1 (attività di recupero R12) del D.M. 5 febbraio 1998, nonché l'attività volta alla produzione di "materie prime secondarie per l'edilizia" mediante il recupero R5 e dei rifiuti di cui al paragrafo 7.1 e R12 dei rifiuti di cui ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.11, 7.31 bis, 12.2, 12.3 e 12.4 dello stesso Decreto Ministero dell'Ambiente appena citato.

L'attività risulta già iscritta al n. 360 dell'apposito registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate.

La messa in riserva dei rifiuti sopra elencati sarà effettuata su porzione piazzale esterno (indicata nella planimetria allegata) avente una superficie totale di circa 400 m^2, suddivisa per ciascuna tipologia di rifiuti (codice CER) in box delimitati su due lati da blocchi di calcestruzzo (cubi) e su un lato dalla massicciata di contenimento della scarpata. L'intera superficie di stoccaggio risulta dotata di pavimentazione in battuto di cemento, così come la prospicente area di conferimento.

La messa in riserva sarà effettuata in cumuli coperti con teli mobili al fine di limitare al massimo la dispersione di polveri.

L'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

L'operazione di recupero effettuata come R5 consiste essenzialmente nella frantumazione e vagliatura dei rifiuti, mentre l'operazione in R12 consiste nella cernita e selezione manuale dei rifiuti per l'eliminazione di materiali indesiderati quali rottami ferrosi, plastiche, legno, ecc.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la seconda: superiore o uguale alle 60.000 t/a e inferiore alle 200.000 t/a.

La potenzialità massima giornaliera di trattamento dell'impianto (R5 e R12) sarà inferiore o uguale a 10 t/giorno.

Considerato che

- alla luce dell'istanza presentata, dall'esame della documentazione allegata e dal sopralluogo effettuato presso l'insediamento produttivo sito in Comune di Ne – Via Rocche di Frisolino,130 possa essere rilasciato provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2180/2014;

- la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 30.07.2018 ha restituito comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

copia informatica per consultazione

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla Cave di Frisolino S.r.l., con Atto Dirigenziale n. 2180 del 23.05.2014, per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici in corpo superficiale, rumore, relativamente all'insediamento sito in Frisolino, località Rocche nel comune di Ne, sostituendo la planimetria allegata all'Atto Dirigenziale n. 2180 del 23.05.2014 con quella allegata al presente atto.

2) di modificare l'allegato 1 dell'Atto Dirigenziale n. 2180 del 23.05.2018 sostituendolo con quello allegato al presente atto;

3) di integrare, per il comparto rifiuti, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla Cave di Frisolino S.r.l., con Atto Dirigenziale n. 2180 del 23.05.2014, relativamente all'insediamento sito in Frisolino, località Rocche nel comune di Ne con le prescrizioni di seguito riportate:

   a) presso l'impianto, giornalmente, non potranno essere trattate (R5) più di 10 tonnellate di rifiuti.

   b) ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;

   c) entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dovrà essere costituita a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria di entità pari ad una copertura di Euro 22.365,86 (importo determinato in funzione di una capacità massima di trattamento di rifiuti inerti pari a 10 t/g e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012) con una delle seguenti modalità:

      i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;

      ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

   d) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera c) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

   e) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera c) potrà essere ridotta del 40% in caso di

copia informatica per consultazione

possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

f) copia originale per il beneficiario della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera c) dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;

2) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività al n. 360 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06

3) di introitare la somma di € 280,00 versati dalla Cave di Frisolino S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili*:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					245	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

4) di inviare il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Ne in delega alla CCIAA di Genova, per la successiva trasmissione a:

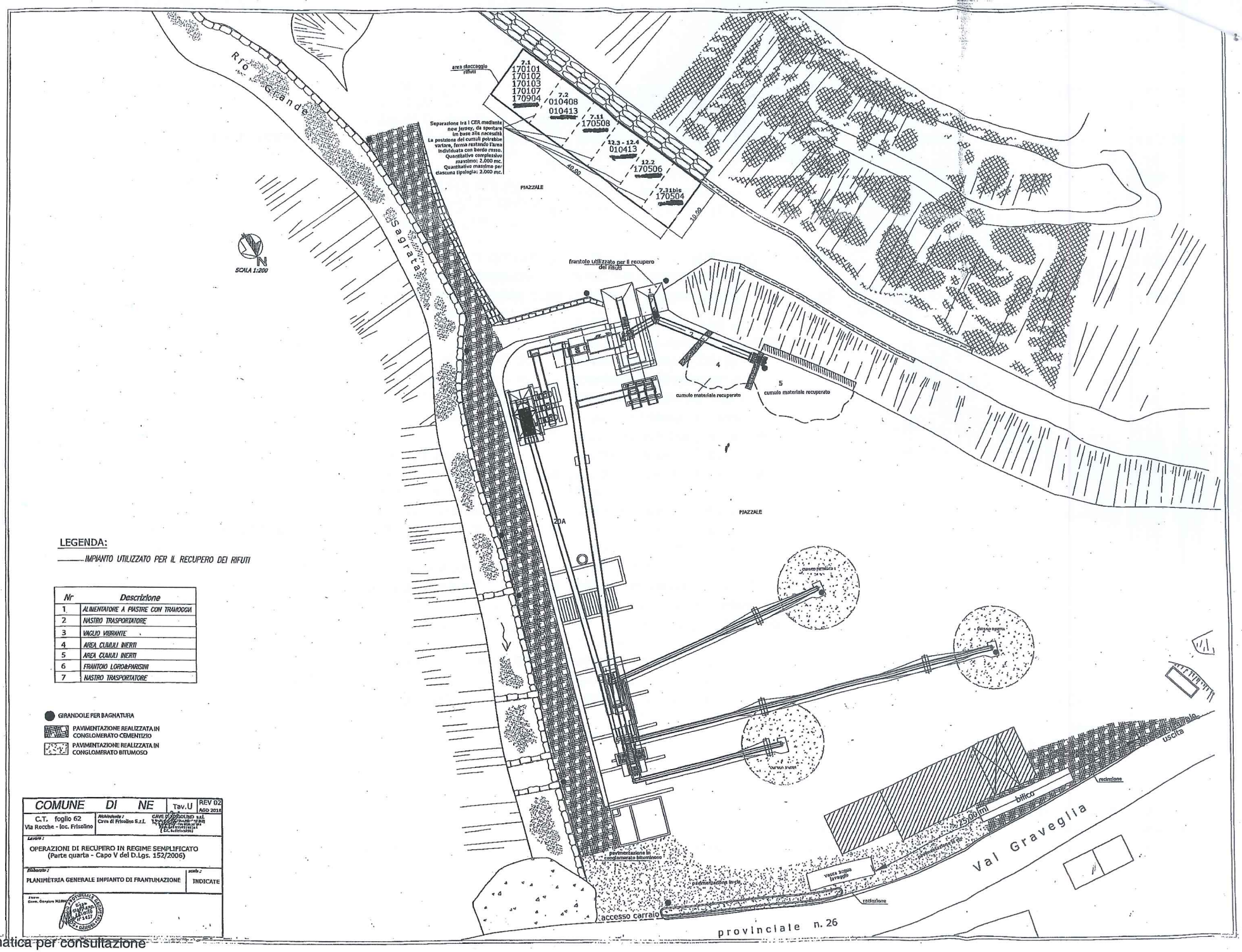
- CAVE DI FRISOLINO S.R.L.;
- ARPAL e ASL 4 Chiavarese, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- Comune di Ne Comune di Ne, alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

Sono fatte salve tutte le prescrizioni e le raccomandazioni già contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2180 del 23.05.2014, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – ai sensi di legge – entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione



LEGENDA:

IMPIANTO UTILIZZATO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

Nr	Descrizione
1	ALIMENTATORE A PIASTRE CON TRAMOGGIA
2	NASTRO TRASPORTATORE
3	VAGLIO VIBRANTE
4	AREA CUMULI INERTI
5	AREA CUMULI INERTI
6	FRANTOIO LORO&PARISINI
7	NASTRO TRASPORTATORE

GIRANDOLE PER BAGNATURA

PAVIMENTAZIONE REALIZZATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PAVIMENTAZIONE REALIZZATA IN CONGLOMERATO BITUMOSO

COMUNE DI NE	Tav.U	REV 02 AGO 2016
C.T. foglio 62 Via Rocche - loc. Frisolino	Richiedente / Cava di Frisolino S.r.l.	CAVE DI FRISOLINO s.r.l.
Lavoro / OPERAZIONI DI RECUPERO IN REGIME SEMPLIFICATO (Parte quarta - Capo V del D.Lgs. 152/2006)		
Elaborato / PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE	scala / INDICATE	

copia informatica per consultazione

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia Rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massima in stoccaggio istantaneo		Quantità massime annue in stoccaggio e/o trattamento	
				m^3	t	m^3	t
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi e intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto.	**170904** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 2 170903, **170101** cemento, **170102** mattoni, **170103** mattonelle e ceramiche, **170107** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia – *con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministro dell'Ambiente e Tutele del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205* – mediante fasi meccaniche e tecnologie interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 5/02/1998 **/R5)**	2133	3200	44.906	67.360
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	**010413** Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diverse da quelli di cui alla voce 010407 **010408** Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazioni, vagliatura e cernita **(R12)**	2133	3200	6.666	10.000
7.31 bis	Terre e rocce da scavo	**170504** terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione vagliatura e cernita **(R12)**	2000	3200	29.850	47.760

copia informatica per consultazione

12.2	Fanghi di dragaggio	**170506** fanghi di dragaggio, diversa da quelle di cui alla voce 170505	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione vagliatura e cernita **(R12)**	2133	3200	25.960	38.940
7.11	Pietrisco tolto d'opera	**170508** pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione vagliatura e cernita **(R12)**	2133	3200	8.546	12.820
12.3	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesia	**010413** rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione vagliatura e cernita **(R12)**	2133	3200	10.000	15.000
12.4	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	**010413** rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione vagliatura e cernita **(R12)**	2133	3200	5.333	8.000
TOTALE							**199.880**

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2436 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche
Oggetto: D.P.R. N.59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA CAVE DI FRISOLINO S.R.L. CON ATTO N. 2180 DEL 23.05.2014 PER L'INSEDIAMENTO PRESSO L'EX CAVA FORNACE IN LOCALITÀ ROCCHE, VIA DI FRISOLINO, 130, COMUNE DI NE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

---

[x] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					245	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 26/10/2018

Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (POLESE BARBARA) con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI NE

Provincia di Genova

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
C.F.: 82002590105 - P.IVA: 00209460997

Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530
e-mail: info@comune.ne.ge.it pec: info@pec.comune.ne.ge.it

Bandiera Verde

Ne, 17.6.2014

Prot. 6875

STRUTTURA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Cave di Frisolino S.r.l.
Via Frisolino 130
16040 NE

c/o Ing. Daniel De Ferrari
PEC: daniel.deferrari@ingpec.eu

E p.c. ARPAL GENOVA

ASL 4^ Chiavarese CHIAVARI

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti
- Servizio Acqua e Rifiuti
- Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche
- Ufficio Suolo

GENOVA

COMUNE DI NE
Ufficio Tecnico NE

Oggetto: D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
Richiedente: CAVE DI FRISOLINO srl – Via Frisolino 130 – Comune di Ne – Rif. SUAP n.03121510105 – 11102013 – 1645.
Provvedimento conclusivo del procedimento unico.

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
"SUAP COMUNALE DI NE"

vista l'istanza di A.U.A. in oggetto presentata telematicamente a questo Sportello in data 11.10.2013, prot.CCIAA_GE/GE-SUPRO 274/11-10-2013, identificata con ID Pratica 03121510105-11102013-1645, con la quale Codesta Società Cave di Frisolino S.r.l., con sede in Ne (GE), Via Frisolino 130, c.f. 03121510105, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del vigente D.P.R. 59/2013 nonché comunicato l'avvio dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di frantumazione inerti Cava ex Fornace sito in Ne, Via Frisolino 130 (Loc. Rocche);

preso atto, pertanto, che la Struttura Sportello Unico per le Attività Produttive ha richiesto alle Amministrazioni competenti le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

dato atto che il procedimento si è svolto mediante procedimento di conferenza di servizi tenutasi in data 12.3.2014 presso gli uffici della Provincia di Genova, nel corso della quale sono stati raccolti i parere favorevoli per i diversi comparti ambientali che confluiscono nell'A.U.A.;

considerato che, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 13.3.2013 n.59, l'autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale risulta essere la Provincia e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7.9.2010, n.160;

visto, quindi, il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova Atto n.2180, Prot. Generale n.49731/2014, emesso in data 23.5.2014, a oggetto: "D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale Cave di Frisolino S.r.l. – Impianto di frantumazione Cava ex Fornace – Via Rocche di Frisolino 130, Ne (GE)", acquisito agli atti del procedimento unico in data 29.5.2014, prot. CCIAA_GE/GE-SUPRO 0000456/29-05-2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

considerato, pertanto, che sussistono **le condizioni per provvedere al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico** avviato;

vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

vista la L.R. 10/2012 e s.m.i.;

Vista la vigente normativa e disciplina di settore;

RILASCIA

Alla Società Cave di Frisolino S.r.l., con sede in Ne (GE), Via Frisolino 130, c.f. 03121510105

IL PROVVEDIMENTO FINALE

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del vigente D.P.R. 59/2013 nonché per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di frantumazione inerti Cava ex Fornace sito in Ne, Via Frisolino 130 (Loc. Rocche), come da Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova Atto n.2180, Prot. Generale n.49731/2014, emesso in data 23.5.2014, a oggetto: "D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale Cave di Frisolino S.r.l. – Impianto di frantumazione Cava ex Fornace – Via Rocche di Frisolino 130, Ne (GE)", acquisito agli atti del procedimento unico in data 29.5.2014, prot. CCIAA_GE/GE-SUPRO 0000456/29-05-2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il titolare del presente provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni e indicazioni contenute nel summenzionato e allegato Provvedimento Dirigenziale.

DISPONE

l'inoltro del presente provvedimento alla società richiedente nonché all'ARPAL ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e ai competenti uffici del Comune di Ne e dell'ASL 4^ Chiavarese.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
(Geom. Andrea Gigliato)

Procedimento n. 501 Anno 2014

PROVINCIA DI GENOVA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE

Prot. Generale N. 0049731 / 2014
Atto N. 2180

OGGETTO: **D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CAVE DI FRISOLINO S.R.L. - IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE CAVA EX FORNACE - VIA ROCCHE DI FRISOLINO 130, NE (GE).**

In data 23/05/2014 il/la sottoscritto/a **BRESCIANINI CECILIA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

In particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

altresì, l'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La legge Regione Liguria 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia".

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.

La circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di

prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59.

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

Preso atto

dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società Cave di Frisolino s.r.l. – Via Frisolino 130 nel comune di Ne (GE), pervenuta in data 21.10.2013 alla Provincia di Genova dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune stesso, trasmessa tramite CCIAA di Genova Rif. SUAP n. 0312111510105 – 11102013-1645 per modifica sostanziale dell'attività di recupero rifiuti;

che la Ditta oltre alla materia dei rifiuti risulta soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico e scarichi idrici in corpo idrico superficiale;

che con nota n. 117592 del 18 novembre 2013, è stato pertanto comunicato al SUAP del Comune di Ne di informare il gestore che l'istanza risultava improcedibile per carenza della documentazione in materia di emissioni in atmosfera, nulla osta acustico e spese di istruttoria;

che in data 25 novembre 2013 il SUAP del Comune di Ne trasmetteva alla Provincia la comunicazione inviata alla Ditta dal Comune stesso circa la richiesta di integrazioni in materia acustica;

in data 26 novembre 2013 la Provincia di Genova con nota prot. n. 120654 riscontrava la suddetta nota, facendo presente che la relativa conferenza dei servizi sarebbe stata convocata al ricevimento della documentazione relativa alla materia acustica, nonché la dettagliata relazione tecnica sull'intero ciclo produttivo per le emissioni in atmosfera, richiesta con nota di questa Amministrazione prot. n.117592 del 18 novembre 2013, anche al fine di attestare che la modifica introdotta non incida sulle emissioni stesse;

in data 3 dicembre 2013 perveniva tramite SUAP la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera;

in data 8 gennaio 2014 perveniva alla Provincia di Genova da parte del SUAP del Comune di Ne ulteriore comunicazione inerente richiesta di integrazioni in materia acustica avanzata alla Ditta da parte del Comune stesso;

in data 11 febbraio 2014 sono state inviate tramite il SUAP del Comune di Ne le integrazioni alla relazione di impatto acustico;

con nota del 25 febbraio 2014 la Provincia di Genova ha chiesto al SUAP del Comune di Ne di convocare la conferenza dei servizi per il giorno 12 marzo 2014;

nel corso della conferenza dei servizi del 12 marzo 2014 sono stati raccolti i parerei favorevoli in materia di aria, suolo e acqua dei rispettivi uffici della Provincia di Genova;

anche la ASL 4 Chiavarese si è espressa favorevolmente all'istanza con nota prot. n. 10428 del 12.03.2014 per i diversi comparti ambientali;

il Comune di Ne chiede che venga prescritta la verifica delle emissioni sonore ad impianto in funzione visto il notevole lasso di tempo intercorso dal nulla osta acustico iniziale del 17 aprile 2007;

alla luce di quanto sopra rappresentato la conferenza dei servizi del 12 marzo 2014 ha assunto carattere decisorio;

il verbale della conferenza è stato trasmesso dalla Provincia agli enti interessati al procedimento nonché al SUAP per l'inoltro al gestore con nota prot. n. 27866 del 18 marzo 2014;

in data 10 aprile 2014 la Prefettura di Genova ha rilasciato certificazione n. 5220 ai sensi dell'art. 87 del D.L.gs. n. 159/2011 così come emendato dal D.L.gs. n. 218/2012;

Ritenuto che

alla luce dei pareri pervenuti dagli enti e uffici interni interessati al procedimento, possa essere rilasciato provvedimento di autorizzazione unica ambientale:

DISPONE

di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 alla società CAVE DI FRISOLINO S.R.L. – VIA FRISOLINO 130 nel comune di NE (GE) per i comparti rifiuti, emissioni in

atmosfera, scarichi idrici in corpo idrico superficiale, rumore, nel rispetto delle prescrizioni impartite in allegato per i diversi settori, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni 15 (quindici) dalla data di adozione del presente provvedimento; Sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Ne, per la successiva trasmissione:

1. alla società CAVE DI FRISOLINO S.R.L.;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. al Comune di Ne;
4. alla ASL 4 Chiavarese.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – ai sensi di legge – entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Cecilia Brescianini)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vista

la Legge Regionale 21.06.1999 n.18

Visto il D.L.gs.3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii.

Premesso che

la CAVE DI FRISOLINO S.R.L. era stata autorizzata con Provvedimento Dirigenziale n. 3556 del 22.06.2012 alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di frantumazione ubicato presso l'area della cava ex fornace sita in via Rocche di Frisolino, Ne (GE). In particolare era stata autorizzato l'inserimento di una linea impiantistica di frantumazione da aggiungersi a quella esistente.
Le nuove linee produttive sono state messe in esercizio in data 26.07.2012.
In data 03.12.2013 è pervenuta da parte del SUAP del Comune di Ne il rinnovo dell'istanza stessa presentata da parte della Cave di Frisolino in data 03.12.2013 ai sensi del DPR 59/2013 .
Da un esame della relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera nonché di quanto accertato nel corso del sopralluogo eseguito presso lo stabilimento produttivo di Ne Via Rocche, 130 in data 15.01.2014, è emerso che le linee impiantistiche presenti presso la succitata sede sono sempre quelle già autorizzate con Provvedimento Dirigenziale n° 3556 del 22.06.2012.

Ritenuto

Dal punto di vista tecnico di confermare le prescrizioni di cui al precedente Provvedimento Dririgenziale di autorizzazione n. 3556/2012

Considerato che

agli atti della Provincia di Genova il ciclo produttivo della suddetta attività risulta il seguente:

- messa in sicurezza e ripristino ambientale del fronte escavato della ex Cava Fornace;
- attività di produzione di inerti di varia pezzatura, mediante impianto frantumazione/vagliatura.

L'attività è svolta all'aperto, all'interno di area recintata, avente superficie di circa 18.000 mq.
La produzione di inerti avviene in un'area organizzata su due livelli, uno alla quota della strada provinciale e l'altro, al quale si accede attraverso una rampa stradale di collegamento, sopraelevato di circa 21 m rispetto al precedente.
Nel piazzale superiore si trovano il deposito dei materiali da frantumare, la messa in riserva dei rifiuti da trattare e le tramogge di carico delle due linee di produzione.
Nel piazzale a livello inferiore si trova la parte preponderante dell'impianto di frantumazione, i cumuli dei materiali pronti per la vendita nonché, in prossimità del cancello di ingresso, un manufatto ad uso ufficio, l'impianto di pesatura e di lavaggio ruote.
L'organico dell'azienda è composto da: due soci della "Cave di Frisolino s.r.l.", quattro addetti allo stabilimento, e diversi autisti.
Come detto in precedenza, l'attività della "Cave di Frisolino s.r.l." può essere ricondotta ai seguenti processi produttivi:

- attività di cava, consistente nella messa in sicurezza e ripristino ambientale del fronte escavato;
- attività di produzione di inerti di varia pezzatura, mediante impianto frantumazione/vagliatura.

Produzione di inerti

Delle due attività sopra descritte solo la seconda è oggetto di autorizzazione e pertanto si procederà alla descrizione di quest'ultima.
L'attività consiste principalmente nella frantumazione e selezione granulometrica di rocce di cava, rocce provenienti da cantieri esterni e rifiuti inerti, finalizzata alla produzione di materie prime e materie prime secondarie, costituite da inerti di varia pezzatura:
Pietrisco 1,
Pietrisco 2,
Pietrisco 3,
Pietrisco 4/7,
sabbia, risetta e materie prime seconde.

Materie prime utilizzate e consumo medio

La "Cave di Frisolino s.r.l." utilizzerà le seguenti materie prime / rifiuti / prodotti:

- Materiale di cava, privo di amianto 220.000 t/anno;
- Terre e rocce provenienti da cantieri esterni, privi di amianto 30.000 t/anno;
- Rifiuti inerti, privi di amianto 50.000 t/anno.

Materiale di cava

Il materiale trattato proviene dalla cava di calcare denominata "Costa dei Sergi", autorizzata all'attività estrattiva con Decreto del Dirigente Servizio Attività Estrattive della Regione Liguria n. 4191, del 21/12/2007 e autorizzata alle emissioni in atmosfera con P.D. n. 1457 del 15/03/2005, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 203/88.

Terre e rocce provenienti da cantieri esterni

Tali materiali sono originati dall'attività di scavo eseguita in cantieri edili / civili dalla medesima società o da altre imprese.
La verifica dell'ammissibilità nell'impianto sarà effettuata mediante le procedure di cui alla DGR n.859/2008 e ss.mm.ii. che prevedono, tra l'altro, l'accertamento della presenza di amianto mediante analisi cartografica o, se necessario, indagine geologica e/o analitica.

Rifiuti inerti

Una linea dell'impianto sarà adibita al recupero di rifiuti inerti.

Descrizione del processo produttivo

Il ciclo produttivo varia, a seconda della tipologia di materiale trattato.
In linea generale consta di una fase di frantumazione con frantoio a mascelle, una prima selezione granulometrica, lavaggio, una o più fasi di macinazione, intervallate da fasi di selezione.
Il processo produttivo di inerti è articolato come segue:

- arrivo dei mezzi conferenti ed eventuale stoccaggio (materiali di cava / terre e rocce da scavo) o messa in riserva (rifiuti);
- conferimento dei materiali / rifiuti nella tramoggia di carico addizionando acqua per evitare emissione di polveri;
- frantumazione in frantoio primario;
- invio del semilavorato al primo vaglio vibrante mediante nastro trasportatore;
- trattamento del materiale vagliato in una lavatrice a botte e/o nei granulatori;
- nvio del semilavorato in mulini di seconda frantumazione mediante nastro trasportatore;
- trattamento nel secondo vaglio vibrante nel quale il materiale viene diviso nelle varie pezzature che costituiscono il prodotto (semi)finito;
- eventuale invio del semilavorato in mulini di terza frantumazione mediante nastro trasportatore;
- trattamento nel terzo vaglio vibrante nel quale il materiale viene diviso nelle varie pezzature che costituiscono il prodotto finito;
- stoccaggio in cumuli dei vari tipi di prodotti ottenuti.

L'impianto funziona mediamente per circa 8 ore al giorno, festivi esclusi.
Il ciclo produttivo avviene interamente a umido con l'impiego di acqua, per impedire la produzione di polveri e per ottenere pietrisco pulito.
Le acque reflue derivanti dalle varie fasi di lavorazione vengono convogliate in apposito impianto di trattamento e ricircolo delle acque.
La movimentazione ed il carico dei materiali all'interno dell'impianto è effettuata con pale gommate ed escavatori.
La movimentazione dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto avviene mediante appositi autocarri: si prevedono indicativamente 50 mezzi in entrata e altrettanti in uscita.
I mezzi in uscita sono sottoposti a lavaggio ruote e transitano su tratto pavimentato prima dell'immissione sulla viabilità pubblica.

Macchine utilizzate

Per l'attività di produzione di inerti si impiegheranno le seguenti componenti impiantistiche :

- ALIMENTATORE A PIASTRE MOD. AP1000X5400 MATRICOLA A0472 Potenza KW 7,5
- FRANTOIO LORO&PARISINI ALLIS SCHIALMR SERIE N. 5923
- VAGLIO MOD. VTB1530 MATRICOLA A1480
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA21000T MATRICOLA A1452
- GRANULATORE LORO&PARISINI MOD. CRS 100
- GRANULATORE LORO&PARISINI MOD. CRS 100
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA21000T MATRICOLA A1455
- SFANGATRICE A BOTTE MOD. BT 60-22 MATRICOLA A1481
- VAGLIO SGOCCIOLATORE MOD. VS0620 MATRICOLA A1476
- VAGLIO SGOCCIOLATORE MOD. VV1232 MATRICOLA A1475
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBC11000T MATRICOLA A1387
- VAGLIO VIBRANTE MOD. VV2106 MATRICOLA A1482
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA1500S MATRICOLA A1473
- VAGLIO SGOCCIOLATORE MOD. VV1850 MATRICOLA A1471
- VAGLIO VIBRANTE MOD. VV1232 MATRICOLA A1479
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA2800T MATRICOLA A1389
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA1500S MATRICOLA A1474
- POMPA ACQUA CAPRARI MATRICOLA N. 10/04117877/1
- FILTRO PRESSA MOD. 1300/33/30C SERIE N. 710
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBC1800T MATRICOLA A1456
- VAGLIO MOD. VV1850 MATRICOLA A1469
- VAGLIO SGOCCIOLATORE O.M.T. MOD. VS0827 MATRICOLA A1477
- MULINO POZZATO MOD. FL 50 MATRICOLA 129305
- VAGLIO SGOCCIOLATORE POZZATO MOD. VS0627 MATRICOLA A1478
- MULINO O.M.T. MOD. MFI 800P4M MATRICOLA 3704
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA21000T MATRICOLA A1454
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CBA21000T MATRICOLA A1388
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CB C1600T
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CB C1600T
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CB C1600T
- ALIMENTATORE A PIASTRE LORO&PARISINI
- NASTRO TRASPORTATORE
- NASTRO TRASPORTATORE MOD. CB A21000T
- VAGLIO VIBRANTE BAIONI W 250/4
- FRANTOIO A MASCELLA LORO&PARISINI 900 CR
- NASTRO TRASPORTATORE
- MULINO POZZATO MOD. FL 50

Individuazione delle emissioni

Nelle normali condizioni di esercizio dello stabilimento, le possibili emissioni in atmosfera sono imputabili alla movimentazione materiali in cava e alla frantumazione / selezione nel frantoio. Trattasi di emissioni diffuse, che necessitano di autorizzazione ma non di impianti di captazione e abbattimento, riconducibili alle "Attività di cava a cielo aperto" e derivanti dalle seguenti lavorazioni:

- Frantumazione, vagliatura, macinazione inerti;
- Stoccaggio materiale in cumuli all'aperto, movimentazione e trasporto materiale con automezzi.

Frantumazione, vagliatura, macinazione inerti

Per l'impianto in oggetto si è adottata la soluzione di lavorare ad umido.
In quasi tutte le fasi lavorative è presente un sistema di iniezione di acqua, al fine di umidificare il materiale per contenere le emissioni.
L'iniezione di acqua nel ciclo produttivo avviene con diverse modalità:

- con ugelli spruzzatori azionati in modo automatico o manuale;
- girandole azionate in modo automatico o manuale;
- totale immersione in acqua (lavatrice).

Stoccaggio materiale in cumuli all'aperto, movimentazione e trasporto materiale con automezzi.

l'impianto è dotato di impianto di lavaggio ruote degli automezzi in uscita ubicato nella zona di separazione tra terreno sterrato e terreno pavimentato.
La zona di transito degli automezzi compresa tra il lavaggio ruote ed il punto immissione dei mezzi stessi

nelle vie pubbliche è pavimentato mediante platea in calcestruzzo e manto in asfalto.
la modifica all'impianto a progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema di messa a parco mediante appositi nastri trasportatori e la realizzazione di alcuni nuovi cumuli.
La ditta non ha previsto precauzioni particolari per i nastri trasportatori e i cumuli, in quanto i materiali saranno adeguatamente umidificati.
Per quanto riguarda invece la messa in riserva (ossia il deposito dei rifiuti da trattare,), è previsto l'impiego di appositi teli protettivi, da impiegare nel caso dimateriali pulverulenti od eventi meteorici.
Infine è stata allestita una rete di girandole ad azionamento temporizzato, per la bagnatura delle principali vie.

Rilevato che

dalla data di emanazione del presente provvedimento di autorizzazione decadrà la precedente autorizzazione rilasciata con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3556 del 22.06.2012

DISPONE

di autorizzare a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/06, lo stabilimento della CAVE DI FRISOLINO S.R.L., ubicato in Via Frisolino 130, Località Rocche di Frisolino, nel comune di Ne (GE), nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) la Ditta dovrà sempre adottare accorgimenti tali da evitare il sollevamento di polveri in atmosfera durante tutte le fasi di passaggio del materiale inerte all'interno delle diverse sezioni costituenti l'impianto di frantumazione e vagliatura operante ad umido
2) la Ditta dovrà mantenere sempre in stato di perfetta efficienza tutti i nebulizzatori d'acqua asserviti alle varie fasi del ciclo produttivo di frantumazione e vagliatura
3) i cumuli di materiali soggetti a sollevamento di polveri per azione eolica dovranno essere collocati e gestiti con le modalità per evitare emissioni diffuse in atmosfera, in particolare opportunamente bagnati in caso di attività e opportunamente coperti in caso di inattività dell'impianto
4) le strade interne all'area di lavoro ed il piazzale ove ha luogo la movimentazione del materiale dovranno essere sempre mantenute umidificate al fine di evitare sollevamenti di polveri
5) gli automezzi in uscita dall'insediamento dovranno attraversare un impianto di lavaggio ruote prima di accedere alla pubblica via, al fine di evitare fenomeni di imbrattamento della stessa
6) entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento dovrà essere installata una stazione anemologica per misurare che il valore medio del vento misurato su 10 min si attesti su valori inferiori a 30 Km/h
7) successivamente all'installazione dello strumento di cui al precedente punto, tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere interrotte qualora la velocità del vento superi il valore di 30 km/h come valore medio misurato su 10 m

RUMORE

Visto il notevole lasso di tempo intercorso dal rilascio del nulla osta iniziale dell'aprile 2007, la Ditta dovrà inviare al Comune di Ne, nel termine più breve tecnicamente possibile, gli esiti della verifica delle emissioni sonore ad impianto in funzione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN COPRO IDRICO SUPERFICIALE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";
Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del 08.01.2014

Prot. n. 2062, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ne riferimento n. 0312111510105 – 11102013-1645 , con comunicazione PEC del 21.10.2013, presentata dalla ditta Cave di Frisolino S.r.l. con insediamento produttivo sito in comune di Ne, Via Frisolino 130, Località Rocche;

Richiamato il parere rilasciato dalla ASL 4 "Chiavarese" – Dipartimento di Prevenzione, con nota Prot. Gen. n. 12407 del 29.03.2006, assunta al protocollo della Provincia con n. 37700 in data 03.04.2006, con il quale si esprime parere igienico sanitario favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale della ditta Cave di Frisolino S.r.l. con insediamento nel comune di Ne, Via Frisolino 130, Località Rocche.

Preso atto dell'avvenuto pagamento da parte della ditta Cave di Frisolino S.r.l. della somma dovuta per spese di istruttoria;

Attività

L'attività svolta in Località Rocche, all'interno della zona cava denominata "ex Fornace", consiste essenzialmente nella estrazione di pietrisco da una cava a cielo aperto di tipo "A" e successiva frantumazione della materia prima.

Impianto di frantumazione

Il processo produttivo della ditta Cave di Frisolino S.r.l. è articolato come segue:

- conferimento del materiale di cava, costituito da massi di piccole e medie dimensione, nella tramoggia di carico e immediatamente bagnato con acqua al fine di evitare emissioni di polveri;
- frantumazione del pietrisco in un frantoio primario;
- mediante nastri trasportatori il semilavorato viene convogliato in un primo vaglio vibrante;
- dopo la prima vagliatura il materiale viene trattato in una lavatrice a botte e/o nei granulatori;
- sempre tramite nastri trasportatori il semilavorato passa in mulini di seconda frantumazione;
- secondo vaglio vibrante nel quale viene diviso il materiale nelle varie pezzature che costituiscono il prodotto finito;
- stoccaggio in cumuli dei vari tipi di prodotti costituiti essenzialmente da sabbia, ghiaia, pietrisco di diverse pezzature.

Il ciclo produttivo sopra descritto avviene interamente a umido mediante l'impiego di acqua naturale nelle varie fasi di lavorazione. L'acqua viene impiegata sia per impedire la produzione di polveri ed esalazioni moleste, sia per il lavaggio vero e proprio dei materiali.
Le acque impiegate nel ciclo produttivo sono costituite esclusivamente da acqua piovana e di infiltrazione recuperata, e acqua a riciclo derivante dall'impianto di depurazione acque di processo.
Le acque reflue derivanti dalle varie fasi di lavorazione del pietrisco vengono convogliate in un apposito impianto di depurazione di tipo chimico-fisico, prima di essere scaricate nel Rio Sagrata.

Impianto di depurazione

- L'impianto di trattamento delle acque di processo è costituito da un impianto di tipo statico a flusso verticale con trattamento di ispessimento dei fanghi.
- Tale impianto, avente una potenzialità di 6000 lt/min., risulta costituito da:
- vasca polmone di raccolta delle acque reflue della capacità di 18 m3. circa, dotata di una pompa di rilancio della portata di 6000 lt/minuto;
- vasca di calma della capacità di 12,5 m3 anch'essa munita di pompa di rilancio della portata di 6000 lt/min.;
- decantatore cilindrico verticale della capacità di circa 200 m3. nel quale mediante l'aggiunta di un apposito flucculante vengono separate le sostanze solide in sospensione. L'ingresso dell'acqua torbida flocculata avviene mediante un tubo spegnipressione posto al centro del decantatore che ha la doppia funzione di orientare il flusso idraulico in direzione verticale verso il basso, non permettendo all'acqua torbida di diffondersi in superficie dove invece si ha lo stramazzo di acqua chiarificata;
- l'acqua chiarificata stramazza in una vasca di recupero da 250 m3. dalla quale, mediante apposita pompa, viene reinserita nel ciclo produttivo. Le acque depurate in esubero, mediante un troppo pieno, vengono convogliate per caduta in una successiva vasca di decantazione in calcestruzzo prima di essere scaricate nel corpo recettore. In tale vasca oltre alle acque sopra citate, vengono inviate anche le acque di dilavamento della strada interna di accesso al piazzale sommitale di cava dove è ubicata la tramoggia di alimentazione all'impianto di frantumazione e di un'area di transito adiacente alla vasca medesima.

Le acque di dilavamento, mediante idonee pendenze, vengono convogliate nella vasca di decantazione al fine di evitare che le stesse vadano a interessare la strada Provinciale n° 26 limitrofa all'area di cava.
La superficie della strada di cantiere è pari a circa 560 m2, mentre l'area limitrofa risulta di circa 265 m2;

- l'ultima vasca di decantazione in calcestruzzo è stata suddivisa in tre scomparti:
  - 1° scomparto con volumetria massima di raccolta pari a 61 m^3, volto a garantire una prima fase di decantazione.
  - 2° scomparto con volumetria massima di raccolta pari a circa 30 m^3. che garantisce una seconda fase di decantazione. Tale scomparto andrà a riempirsi gradualmente quando il primo scomparto non riuscirà più a contenere l'acqua in arrivo dall'impianto di produzione e, in caso di avverse condizioni atmosferiche, dalle acque piovane.
  - pozzetto di ispezione e campionamento realizzato immediatamente prima dell'imbocco del tubo di scarico delle acque depurate nel Rio Sagrata.

Il fango depositato sul fondo conico del decantatore viene inviato, mediante valvola ad impulso pneumatico, ad un filtro pressa. Il fango addensato viene sistemato in cava per il ripristino dei gradoni, mentre le acque di risulta vengono inviate in testa all'impianto di depurazione.

Così come constatato nel corso del sopralluogo, dal muro retrostante l'impianto filtra acqua proveniente dal rio Sagrata, per impedire che tale acqua confluisca all'interno dell'ultima vasca di decantazione , mediante apposita condotta, è possibile allontanare le acque direttamente nel Rio Sagrata.
Tale soluzione permette di allontanare direttamente nel rio acque di filtrazione che non subiscono alcun tipo di inquinamento dal ciclo lavorativo in essere ed inoltre si eviterà di diminuire sensibilmente la capacità e la potenzialità di trattamento dell'impianto di depurazione.
Tuttavia, considerata la notevole quantità di acqua necessaria per il funzionamento dell'impianto di frantumazione, soprattutto nei periodi di scarsa piovosità, l'acqua di filtrazione sopra citata viene generalmente recuperata e utilizzata totalmente nell'impianto stesso.
L'insediamento è inoltre dotato di un impianto lavaggio ruote dei mezzi di trasporto, le acque impiegate nel lavaggio vengono totalmente riciclate nel ciclo produttivo come acque di processo.
La pulizia delle vasche dell'impianto di depurazione, mediante l'asportazione dei fanghi, viene effettuata generalmente ogni 3-4 mesi, soprattutto nel periodo invernale.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

1) di autorizzare la ditta CAVE DI FRISOLINO S.R.L. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento di Via Frisolino 130, Località Rocche nel comune di Ne (GE), ed avente recapito nel Rio Sagrata, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.534.900 e Latitudine Nord 4.909.175, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

2) di sottoporre la ditta Cave di Frisolino S.r.l. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

   a) L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza,;

   b) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

   c) la vasca finale di decantazione in calcestruzzo dovrà essere periodicamente pulita dai fanghi depositati sul fondo al fine di avere sempre la massima capacità di contenimento. Le stesse operazioni di pulizia dovranno essere periodicamente effettuate anche sulle vasche di accumulo facenti parte dell'impianto di depurazione acque;

   d) le acque del Rio Sagrate che filtrano dal muro di contenimento retrostante l'impianto di produzione e depurazione, se non riciclate nel ciclo produttivo, dovranno essere allontanate direttamente nel rio mediante una apposita tubazione dedicata;

e) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, dovrà essere tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

f) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

g) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 (dodici) mesi sui seguenti parametri: colore, pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi e le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

h) le prime analisi di cui al punto 3 lett. g), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP del Comune di Ne, salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;

i) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

3) di richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure di effettuare sullo scarico campionamenti e analisi con cadenza annuale sui seguenti parametri: colore, pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata all'Autorità competente e all'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 9, punto 4 della l. r. 16 agosto 1995, n. 43.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

RIFIUTI

Procedimento n. 501 Anno 2014

Con istanza pervenuta per tramite del SUAP del Comune di Ne in data 21.10.2013 e completata e integrata con comunicazioni del 25.11.2013, 03.12.2013 e del 11.02.2014, la Società Cave di Frisolino ha trasmesso nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo, per modifica sostanziale, della comunicazione per la messa in riserva di rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06, presso l'impianto sito nel Comune di Ne in via Frisolino, 130 – loc. Rocche - ex cava Fornace. L'attività risulta già iscritta al n. 360 dell'apposito registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate.

In particolare l'attività prevede la messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed individuati ai paragrafi 7.1 (rifiuti derivanti da attività di costruzione e/o demolizione), 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate), 7.31 bis (terre e rocce da scavo) e 12.2 (fanghi di dragaggio) del D.M. 5 febbraio 1998, nonché l'attività volta alla produzione di "materie prime secondarie per l'edilizia" mediante il recupero [R5] dei rifiuti di cui al paragrafo 7.1 dello stesso Decreto Ministero dell'Ambiente appena citato.

La messa in riserva sarà effettuata in cumuli coperti con teli mobili, su porzione piazzale esterno (indicata nella planimetria allegata) con pavimentazione costituita da battuto in cemento.
I cumuli saranno separati per tipologia (codice CER) mediante l'impiego di barriere mobili costituite da new jersey.

L'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Provincia di Genova è la terza: superiore alle 15.000 t/a e inferiore alle 60.000 t/a.

Pertanto,

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
Visto decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero".

Per quanto di competenza in materia di gestione rifiuti **si esprime parere favorevole** alla gestione, per anni 15, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel comune di Ne in via Frisolino, 130, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

a) nell'area dell'impianto indicata nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva, (R13) e recupero di materia (R5) delle tipologie di rifiuti riportate con i relativi quantitativi massimi di stoccaggio e trattamento nell'allegato 1 alla presente relazione;

b) presso l'impianto potranno essere effettuate eventuali operazioni di cernita manuale per l'asportazione di materiali estranei (R12);

c) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;

d) le aree dove i rifiuti saranno stoccati dovranno essere individuate utilizzando segnaletica orizzontale e/o verticale con i mezzi ritenuti più appropriati per rendere chiare le delimitazioni e non dovrà esserci commistione tra le tipologie di rifiuti indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 le altre zone dovranno essere mantenute sgombre da rifiuti;

e) i rifiuti dovranno essere raggruppati per tipologie omogenee e dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);

f) l'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere individuata chiaramente con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

g) l'area di conferimento dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;

h) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree dovrà essere mantenuta integra;

i) i rifiuti di cui alla precedente lettera a) dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;

j) dovrà essere tenuto in efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque e degli eventuali reflui;

k) dovrà essere tempestivamente presentata alla Provincia di Genova dichiarazione attestante i requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.98 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;

l) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versarti alla Provincia diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/06;

m) prima della messa in esercizio dell'attività, dovrà essere informato il Servizio Acqua e Rifiuti della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti, Ufficio Suolo, dell'Amministrazione Provinciale, affinché possa essere effettuato un sopralluogo per la verifica della conformità dell'impianto alle condizioni previste dalle norme tecniche di cui al D.M. 5.2.98 e s.m.i.;

n) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

o) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

p) alla chiusura dell'impianto:

   i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

   ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

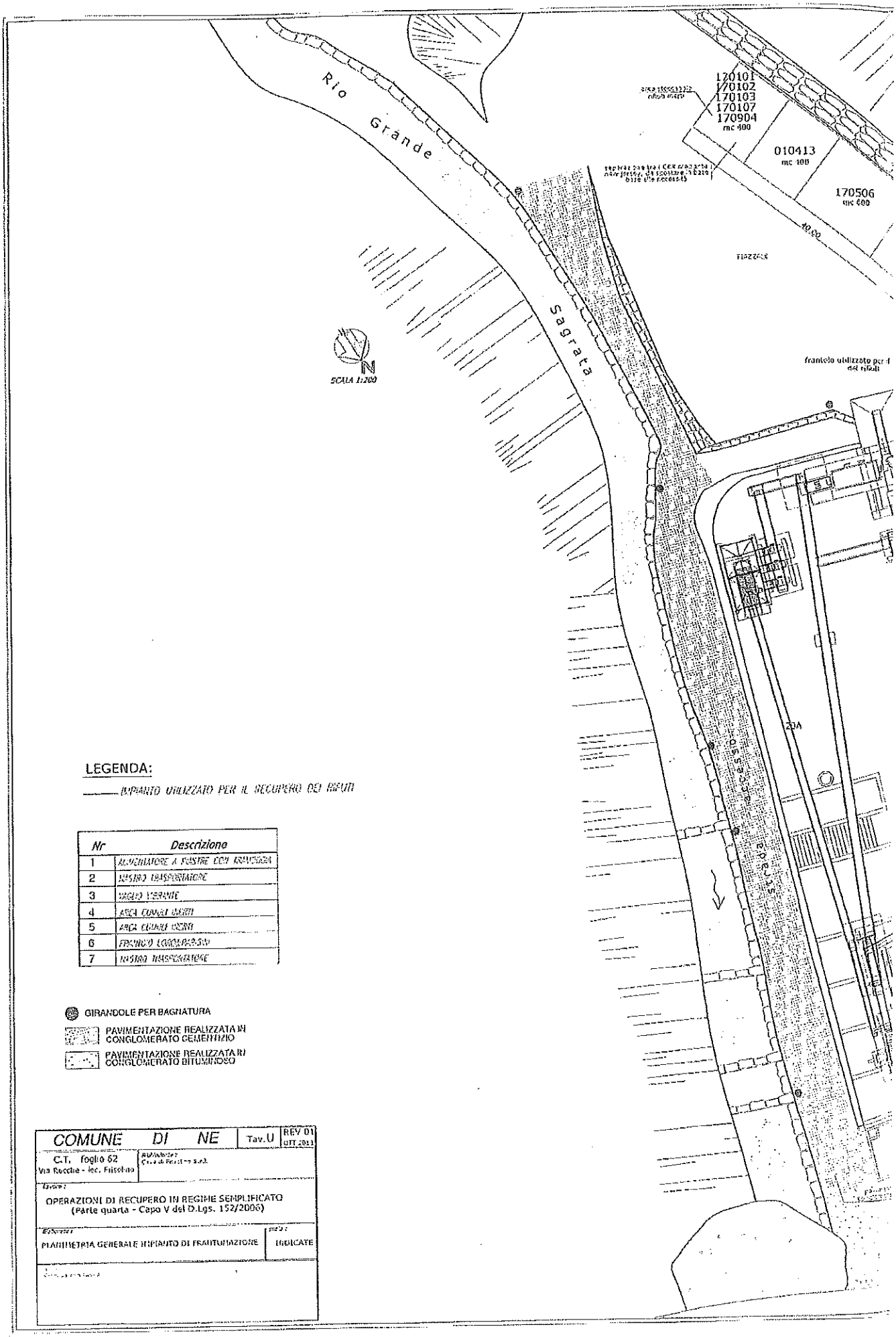
   iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;
- che dovranno essere effettuate operazioni di disinfezione e disinfestazione dell'area, nonché degli eventuali contenitori, e pulizia delle aree circostanti secondo le indicazioni del servizio igiene della competente ASL.

ALLEGATO 1

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime in stoccaggio istantaneo		Quantità massime annue in stoccaggio e/o trattamento	
				m^3	t	m^3	t
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	170904 170101 170102 170103 170107	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia – *con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205* – mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con l'eluato del test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 del D.M.A. 5 febbraio 1998 **(R5)**	400	600	6.000	9.000
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione, vagliatura e cernita **(R12)**	400	640	6.000	9.600
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	170504	Messa in riserva **(R13)** eventuali frantumazione, vagliatura e cernita**(R12)**	600	960	9.000	14.400
12.2	Fanghi di dragaggio	170506	Messa in riserva **(R13)** eventuale vagliatura e cernita**(R12)**	600	960	9.000	14.400



LEGENDA:

IMPIANTO UTILIZZATO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

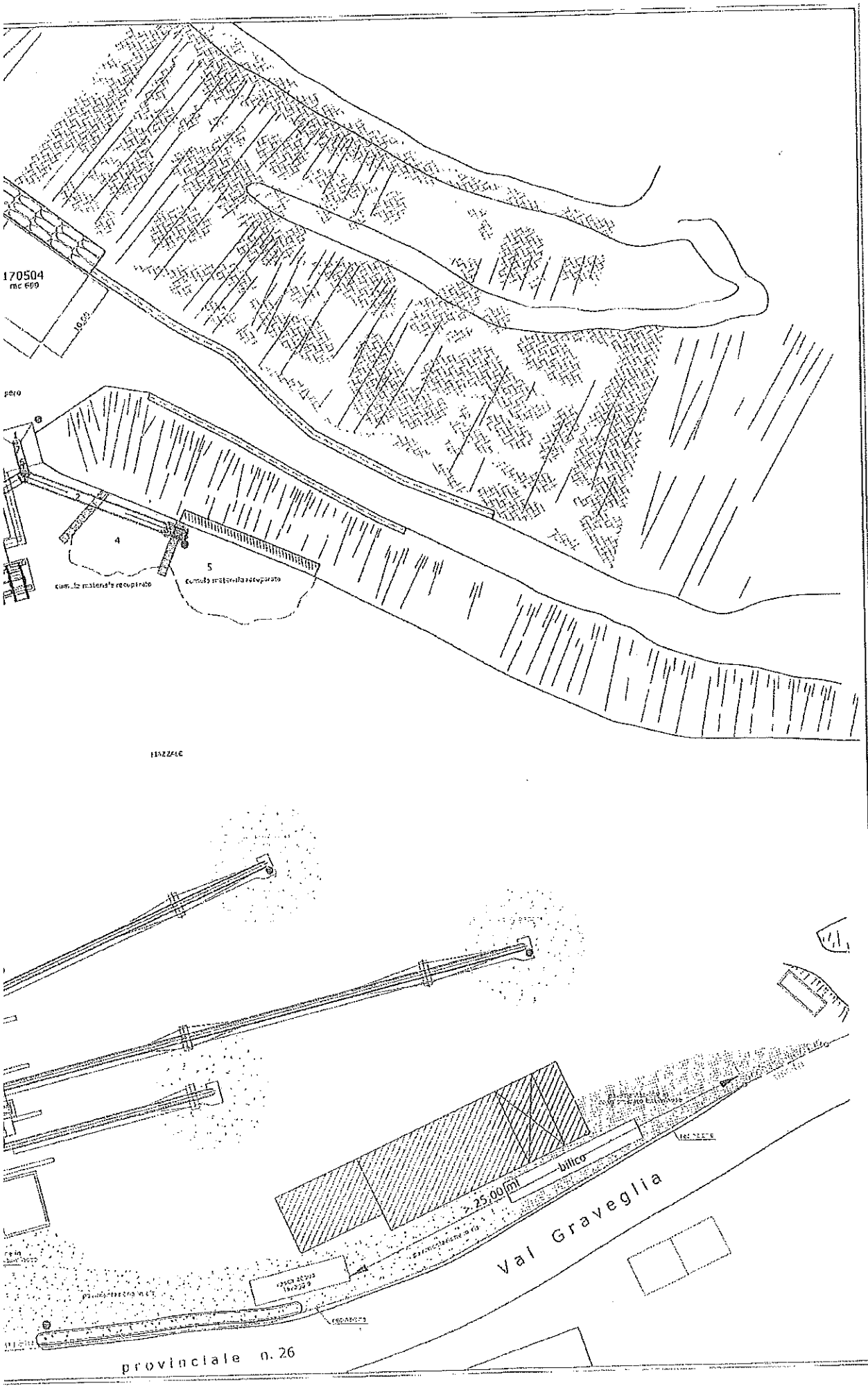
Nr	Descrizione
1	ALIMENTATORE A FUSTINI CON GRATICCIATA
2	NASTRO TRASPORTATORE
3	VAGLIO VERTICALE
4	AREA CUMULI UMIDI
5	AREA CUMULI SECCHI
6	FRONTALE CARICATORE
7	NASTRO TRASPORTATORE

GIRANDOLE PER BAGNATURA

PAVIMENTAZIONE REALIZZATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PAVIMENTAZIONE REALIZZATA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

COMUNE DI NE	Tav.U	REV 01 OTT 2013
C.T. foglio 62 Via Rocche - loc. Fiascho	Ditta:	
OPERAZIONI DI RECUPERO IN REGIME SEMPLIFICATO (Parte quarta - Capo V del D.Lgs. 152/2006)		
Elaborato: PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE	Scala: INDICATE	


170504
mc 600
4
5
cumulo materiale recuperato
cumulo materiale recuperato
HAZZELE
2.25,00 ml
bilico
Val Graveglia
provinciale n. 26

Procedimento n. 501 Anno 2014

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER 15 GIORNI

DAL 26 MAG. 2014

Il Responsabile della Pubblicazione